

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2098-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE GUSSO)

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829,
concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite da calamità naturali o eventi eccezionali

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge in esame intende anzitutto provvedere agli interventi di primo soccorso alle popolazioni dei comuni dell'Umbria colpiti da scosse telluriche nel mese di ottobre di quest'anno. Si è trattato, come è noto, di un movimento sismico di notevole intensità (settimo-ottavo grado della scala Mercalli) che ha colpito una vasta area ed ha tra l'altro interessato centri di grande rilevanza storica, artistica e monumentale quali Assisi e Gubbio.

L'articolo 1 del decreto-legge autorizza appunto il Ministro per il coordinamento della protezione civile ad intervenire per la sistemazione delle famiglie le cui abitazioni sono state dichiarate inagibili nonchè per la riattazione degli immobili lesionati.

L'articolo 2 del decreto-legge prevede che al Fondo per la protezione civile, istituito con il decreto-legge n. 428 del luglio di quest'anno, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, affluiscano i residui delle assegnazioni effettuate attraverso precedenti interventi legislativi riguardanti zone colpite da eventi sismici; le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate dal Tesoro secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto.

L'articolo 3, al fine di predisporre una efficiente struttura operativa di supporto all'attività del Ministro, prevede il collocamento fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio di personale civile e militare entro il limite di 40 unità.

Infine l'articolo 5 disciplina la procedura di individuazione dei comuni della regione Umbria nei quali effettuare gli interventi.

* * *

La 8ª Commissione ha esaminato in modo approfondito il disegno di legge di con-

versione, concordando anzitutto con l'esigenza, sottolineata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di una rapida conversione del decreto-legge il cui articolo 1, al secondo comma, consente di predisporre un meccanismo permanente di tempestivo intervento in occasione di situazioni di emergenza provocate da calamità naturali o da eventi eccezionali. Rimane aperta la questione, che il Ministro si è comunque impegnato a risolvere tempestivamente, di una adeguata disponibilità finanziaria per provvedere tanto alle finalità del decreto-legge quanto alle sopravvenute occorrenze connesse ai recenti eventi alluvionali che hanno colpito varie regioni del Paese.

La Commissione ha altresì concordato nel proporre due emendamenti, rispettivamente agli articoli 1 e 4.

L'emendamento all'articolo 1, allo scopo di rendere più snella ed immediata l'azione del Ministro per il coordinamento della protezione civile soprattutto di fronte a situazioni di emergenza, prevede che l'intesa con le regioni interessate venga sostituita da un parere da acquisire in un termine compatibile con le necessità dell'emergenza.

All'articolo 4, la Commissione propone poi due emendamenti, in base ai quali il reintegro delle somme prelevate dal Fondo per la protezione civile dovrà avvenire già a partire dal 1983, su richiesta motivata presentata dal Ministro.

Ottemperando al mandato ricevuto dalla Commissione, il relatore sollecita l'Assemblea ad esprimersi in senso favorevole alla conversione del decreto-legge ed all'accoglimento delle proposte modifichive.

GUSSO, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

24 novembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

24 novembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso alle seguenti condizioni:

a) che si proceda ad una più completa valutazione delle occorrenze finanziarie per tutti gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali nel corso del 1982;

b) che si individui una adeguata ed idonea formula di copertura per fronteggiare tali occorrenze aggiuntive.

A giudizio della Commissione infatti le disponibilità residue a valere sull'autorizza-

zione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge n. 303 del 1982 (circa 100 miliardi secondo le informazioni fornite dal responsabile della protezione civile) sono sicuramente insufficienti a fronteggiare gli interventi urgenti relativi a calamità naturali già verificatesi nel corso del 1982 in Umbria, in Toscana e in Emilia-Romagna.

Peraltro la Commissione sottolinea la giustezza della costituzione di un unico fondo per fronteggiare gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali: tale fondo garantisce una flessibilità e una rapidità di movimenti assolutamente necessarie per fronteggiare in modo idoneo gli interventi d'urgenza.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Nel secondo comma, alle parole: « di intesa con le regioni interessate », sostituire le seguenti: « sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessità dell'emergenza ».

Art. 4.

Alle parole: « per ciascuno degli anni successivi al 1983 », sostituire le seguenti: « per il 1983 e per ciascuno degli anni successivi »; e alle parole: « su rendiconto presentato », sostituire le seguenti: « su richiesta motivata presentata ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

Decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 15 novembre 1982.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 aprile 1980, n. 115;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore delle popolazioni dell'Umbria colpite dagli eventi sismici del 17 ottobre 1982 e successivi;

Considerata altresì la necessità di dotare il Ministro per il coordinamento della protezione civile di adeguati strumenti per assicurare interventi tempestivi in caso di calamità naturali e di eventi eccezionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi di primo soccorso alle popolazioni ed a quelli necessari per la riattazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito nei giorni 17 ottobre 1982 e successivi alcuni comuni della regione Umbria, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare, con le modalità del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, le dispo-

nibilità del « Fondo per la protezione civile » di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

Con le disponibilità del predetto Fondo, come integrato ai sensi del successivo articolo 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre alle attività previste nel decreto-legge di cui al precedente comma, d'intesa con le regioni interessate, provvede, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo al Fondo per la protezione civile affluiscono i residui delle assegnazioni del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché le assegnazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303.

Art. 3.

Per gli adempimenti di cui al presente decreto è autorizzato il collocamento fuori ruolo di personale civile e militare dello Stato, nei limiti di quaranta unità delle qualifiche dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 4.

Le somme prelevate dal Fondo di cui al precedente articolo 1 sono reintegrate dal Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1983 con apposita norma da inserire nella legge di bilancio, su rendiconto presentato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile entro il 31 agosto di ciascun anno.

Art. 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni della regione Umbria nei quali devono effettuarsi gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo 1.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Agli interventi diretti alla definitiva ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni individuati ai sensi del precedente comma si provvede con i principi ed i criteri di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115. A tal fine si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla medesima legge.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA